



الغرفة التجارية الليبية الإيطالية
CAMERA DI COMMERCIO ITALO-LIBICA

REGOLAMENTO INTERNO (in corso di variazione)

Art. 1

SCOPO DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, redatto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione della Camera di Commercio Italo – Libica, ha come finalità di:

- fissare le modalità ed i criteri per l'ammissione a Socio;
- specificare i diritti amministrativi e sociali, così come gli obblighi dei Soci ed i contributi associativi;
- stabilire la composizione ed il funzionamento della Commissione di Ammissione dei Soci;
- stabilire i casi e le modalità di esclusione dei Soci;
- fissare le principali norme di condotta dei Soci;
- disciplinare la facoltà, da parte dei Soci, di utilizzare il marchio ed il logo della Camera di Commercio in affiancamento al proprio;
- prevedere la nomina della Commissione che istituisce e mantiene l'Albo degli Esperti.

Art. 2

REQUISITI PER L'AMMISSIONE A SOCIO, INDIPENDENTEMENTE DALLA CATEGORIA

Coloro che intendono presentare domanda al fine di essere ammessi in qualità di Soci della Camera di Commercio, a prescindere dalla categoria di appartenenza, devono soddisfare i seguenti requisiti:

- aver compiuto la maggiore età, se persone fisiche o titolari di ditte individuali;
- non essere stati dichiarati falliti o sottoposti ad altre procedure concorsuali e/o non aver subito condanne definitive per delitti quali: furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e reati simili, e reati connessi alla malavita organizzata;
- svolgere un'attività o avere l'intenzione di svolgere un'attività che coinvolga le relazioni economiche e commerciali con la Libia e/o l'Italia, o con soggetti di nazionalità italiana o libica;

Possono, inoltre, essere ammessi quali soci della Camera di Commercio Italo – Libica, tutti i soci e gli iscritti nei registri delle imprese tenuti da Camere di Commercio ed Industria Ufficiali.

Il soggetto richiedente è tenuto a presentare la relativa domanda - utilizzando il modulo di associazione, predisposto dalla Camera – specificando per quale tipologia di Socio chiede di essere ammesso.

La domanda deve essere corredata da copia di un certificato aggiornato della Camera di Commercio, e, in caso di società, dall'ultimo bilancio depositato. In tutti gli altri casi, ovvero di persone fisiche o ditte individuali o Studi professionali, Associazioni od Enti in genere, il richiedente deve allegare un Curriculum Vitae dettagliato.



الغرفة التجارية الليبية الإيطالية
CAMERA DI COMMERCIO ITALO-LIBICA

Sono previste quattro categorie di Socio:

- Socio aggregato;
- Socio ordinario (rientrano in questa categoria i soggetti che realizzano un fatturato inferiore ad 1 miliardo di Euro l'anno);
- Socio sostenitore (rientrano in questa categoria le Grandi Aziende, ovvero quelle con un fatturato superiore ad 1 miliardo di Euro l'anno).
- Socio onorario (lo status di Socio onorario è disciplinato dallo Statuto Sociale. Il Socio onorario è dispensato dal pagare quote associative).

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce annualmente l'entità della quota contributiva.

La quota contributiva deve essere pagata entro il mese di Febbraio di ogni anno.

Art. 3

COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI AMMISSIONE DEI SOCI

E' istituita la Commissione di Ammissione dei Soci, incaricata di deliberare, ai sensi dello Statuto, sia l'ammissione di nuovi Soci, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, sia l'avanzamento da una categoria ad un'altra.

La Commissione è composta dal Presidente, dal Vice Presidente e da due membri del Consiglio di Amministrazione, uno di parte italiana ed uno di parte libica, nominati ogni due anni dal Consiglio stesso.

Al fine di rendere il più celere possibile le procedure di ammissione a Socio da parte dei soggetti richiedenti, il Presidente ed il Vice Presidente, congiuntamente o separatamente, valuteranno le domande di ammissione ed i documenti allegati. Essi riferiscono poi, anche a mezzo telefono o video conferenza o con qualunque altra modalità di comunicazione ritenuta utile, agli altri membri della Commissione, in modo che venga adottata una decisione all'unanimità.

Decorso il termine di 30 giorni dall'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione a Socio, la mancata comunicazione di ammissione equivale ad un silenzio-rigetto e, pertanto, la domanda di ammissione si deve intendere come respinta. Entro 10 giorni dall'avvenuta comunicazione dell'accoglimento della domanda di ammissione, il Socio ammesso è tenuto ad effettuare il versamento della quota associativa relativa alla forma di associazione prescelta.

Il Socio che intenda avanzare nella categoria di appartenenza è tenuto a presentare la relativa domanda alla Commissione di ammissione dei Soci, che deciderà con le modalità sopra indicate.

Le decisioni della Commissione sono inappellabili.

Art. 4

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DEI SOCI

Il Consiglio di Amministrazione determina entro il 31 Ottobre di ogni anno, l'ammontare delle quote associative per l'anno successivo, dandone immediata comunicazione ai Soci.



الغرفة التجارية الليبية الإيطالية
CAMERA DI COMMERCIO ITALO-LIBICA

Art. 5

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I Soci sono tenuti a rispettare il Codice Etico, adottato dalla Camera. In ogni caso, poiché la Camera persegue i propri scopi nel pieno rispetto della legalità e della correttezza, l'appartenenza alla Camera impone analogamente ai Soci di svolgere la loro attività nel pieno rispetto della legalità e della correttezza, e ciò sia nelle relazioni con gli altri Soci che con i terzi.

I Soci aggregati hanno diritto di usufruire dei servizi offerti dalla Camera, riportati nella Carta dei Servizi, ma non hanno il diritto di partecipare alle assemblee sociali e quindi di votare, così come non hanno alcun diritto ad accedere ai libri sociali ed ai documenti amministrativi della Camera.

I Soci ordinari ed i sostenitori sono Soci a pieno titolo, e quindi possono esercitare in pienezza tutti i diritti amministrativi e Sociali spettanti loro in base alla legge, tra cui il diritto di partecipare alle assemblee e di votare.

Art. 6

MODALITA' DI ESCLUSIONE DEL SOCIO

I Soci, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, possono essere esclusi:

- su domanda del Socio stesso;
- quando si verifichi una delle condizioni ostative all'iscrizione;
- quando non vengano rispettati i doveri generali di comportamento previsti dal Codice Etico, e dall'art. 8) del presente Regolamento, e, più in generale, dallo Statuto Sociale
- quando non abbiano provveduto al pagamento dei contributi associativi entro il termine fissato da questo Regolamento, ovvero entro la fine del mese di Febbraio di ciascun anno. In caso di morosità, spirato il suindicato termine dell'ultimo giorno di Febbraio, il Socio perde automaticamente la sua qualità e quindi si deve intendere come automaticamente escluso senza necessità di un'apposita delibera;
- per quanto riguarda gli altri casi di esclusione, vi provvede il Consiglio di Amministrazione, adottando delibere specifiche, che vanno poi comunicate al Socio escluso, il quale può invocare l'applicazione dell'art. 27 dello Statuto.

Art. 7

FACOLTA' DA PARTE DEI SOCI DI UTILIZZARE IL MARCHIO ED IL LOGO DELLA CAMERA DI COMMERCIO

Premesso che il marchio ed il logo della Camera di Commercio sono di proprietà della Camera stessa, i Soci ordinari e sostenitori possono chiedere di poter utilizzare entrambi, in affiancamento al proprio marchio aziendale.

Laddove venga concesso l'uso del marchio e del logo della Camera, bisognerà rispettare le seguenti norme:



الغرفة التجارية الليبية الإيطالية
CAMERA DI COMMERCIO ITALO-LIBICA

- osservanza assoluta dell'impostazione grafica, senza alterare i caratteri, il disegno, le proporzioni;
- il marchio ed il logo della Camera di Commercio non possono assolutamente essere applicati su prodotti, sui campionari, sui cataloghi e listini
- il marchio ed il logo della Camera possono essere utilizzati solo in accompagnamento alla denominazione o ragione sociale del Socio, essendo preceduti dalla scritta "azienda associata".
- è vietato ogni altro utilizzo del marchio e del logo della Camera;
- l'uso del marchio e del logo decade automaticamente a cadere dal momento in cui si perde la qualità di socio.

Art. 8

DOVERI GENERALI DI COMPORTAMENTO – FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE

Tutte le azioni e le operazioni ed i comportamenti tenuti da ciascun Socio, nello svolgimento della propria attività, devono essere ispirati ai principi di legittimità, di diligenza, nonché di correttezza sia nei rapporti con gli altri Soci che con i terzi; i Soci pertanto, devono attenersi ai seguenti principi guida ed osservarli anche nei loro reciproci rapporti:

- agire nel pieno rispetto della legge e dei regolamenti vigenti nei Paesi dell'Italia e della Grande Jamahiria Araba Libica Popolare Socialista
- competere lealmente sul mercato;
- rispettare le previsioni contenute nel Codice Etico.

Nel caso di controversie tra Soci od uno o più soci ed un organo della Camera, in relazione a questioni connesse con la Camera, è competente a decidere un collegio arbitrale in base a quanto previsto dagli articoli 25 e 27 dello Statuto sociale. A seconda che il Socio ricorrente sia di nazionalità italiana o libica, il collegio arbitrale avrà sede nella città rispettivamente di Roma se il ricorrente è italiano, di Tripoli se il ricorrente è libico.

L'arbitrato si svolgerà secondo le norme del Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio Internazionale di Parigi. La lingua del procedimento sarà l'italiano o l'arabo, a seconda della scelta del luogo di svolgimento del procedimento. La legge applicabile è quella italiana.